



Servizio Bilancio



Documento n. 4 – 2022

RACCOLTA DOCUMENTALE

**Rapporti finanziari Stato–Regione
nella XVI e XVII Legislatura**

XVII Legislatura – 18 luglio 2022



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 – mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

D.L. 8-4-2013 N. 35, ART. 11, COMMI 1-5.....	7
ACCORDO DEL 9 GIUGNO 2014.....	9
D.L. 19-6-2015 N. 78, ART. 8, COMMA 13-OCTIES.....	11
D.L. 12-9-2014 N. 133, ART. 42 COMMI DA 5 A 8.....	11
L. 28-12-2015 N. 208, ART. 1, COMMA 685.....	12
ACCORDO DEL 20 GIUGNO 2016.....	13
D.L. 24-6-2016 N. 113, ART. 11.....	20
D.LGS. 11 DICEMBRE 2016, N. 251.....	21
L. 11-12-2016 N. 232, ART. 1, COMMI 509-516.....	24
ACCORDO DEL 12 LUGLIO 2017.....	28
L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205, ART. 1 COMMI: 779, 780, 781, 729, 830.....	31
D.LGS. 25 GENNAIO 2018, N. 16.....	32
ACCORDO DEL 19 DICEMBRE 2018.....	35
L. 30-12-2018 N. 145, ART. 1, COMMI 823, 824, 874 E COMMI DA 881 A 886-BIS.....	38
ACCORDO INTEGRATIVO DEL 10 MAGGIO 2019.....	45
D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 158.....	48
D.L. 19-5-2020 N. 34, ART. 111.....	54
ACCORDO QUADRO 20 LUGLIO 2020.....	60
ACCORDO QUADRO DEL 5 NOVEMBRE 2020.....	66
D.L. 14-8-2020 N. 104, ART. 42.....	69
L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178, ART. 1, COMMI 805, 822, 826, 823, 850, 851, 852.....	70
ACCORDO DEL 14 GENNAIO 2021.....	77
D.L. 22-3-2021 N. 41, ART. 23, COMMA 2.....	82
D.L. 21-10-2021 N. 146, ART. 16, COMMA 6.....	83
D.LGS. 9-6-2022 N. 87.....	84
ACCORDO DEL 16 DICEMBRE 2021.....	85
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234, ART. 1, COMMI 545, 546, 557.....	89

La presente raccolta documentale contiene le principali fonti normative dalle quali discende la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana. In particolare, sono raccolte le disposizioni statali, gli accordi tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica e le relative norme di attuazione approvate durante la XVI e la XVII legislatura dell'Assemblea regionale siciliana.

Per completezza ed in considerazione del rilevante impatto finanziario, specie sulla misura del concorso alla finanza pubblica, la raccolta comprende, altresì, i più recenti accordi tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale volti a compensare la perdita di gettito dovuta all'emergenza da Covid-19.

La normativa è stata predisposta in ordine cronologico, includendo le note con i riferimenti normativi delle successive modifiche intervenute. Al fine di apprezzare gli aggiornamenti alla suddetta normativa sono stati, altresì, inseriti riquadri contenenti il testo originario pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Lo Statuto siciliano, a differenza di quelli delle altre autonomie differenziate, non rinvia ad accordi tra lo Stato e la Regione per la modifica o integrazione della disciplina dei rapporti finanziari Stato-Regione, prevedendo soltanto norme di attuazione ai sensi dell'articolo 43.

Tuttavia, nella prassi e nel rinnovato ordinamento costituzionale in materia di finanza pubblica, vi sono stati dei casi nei quali la materia è stata regolata mediante lo strumento pattizio anche senza l'adozione di specifiche norme di attuazione.

La Corte costituzionale, invero, ha più volte affermato che il principio pattizio diviene uno dei *“criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delle autonomie speciali, quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio, intesi questi ultimi come riferiti sia alle singole autonomie che al sistema della finanza pubblica allargata”* (sentenza n. 188 del 2016).

Viene quindi valorizzato lo strumento dell'accordo, che secondo il giudice delle leggi *“serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante”* (sentenza n. 19 del 2015).

Il giudice delle leggi ha poi precisato che *“Il principio dell'accordo non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo [...]. Ciò significa che le parti devono porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia finanziaria della Regione con l'indefettibile vincolo comunitario di concorso alla manovra di stabilità”*.

Sempre in tema di accordi, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 19 del 2015, statuisce che *“il principio dell'autonomia regionale deve essere temperato con gli*

obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea [...] detti obiettivi non si esauriscono negli ambiti discrezionali dell'accordo, ma possono – nell'indefettibile rispetto delle norme statutarie – prevedere forme di riorganizzazione delle funzioni amministrative e del loro riparto tra Stato e Regioni, capaci di produrre effetti favorevoli in termini di efficienza ed economicità".

D.L. 8-4-2013 n. 35, art. 11, commi 1-5

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.

Art. 11 *Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione*

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione siciliana.

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

- a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266¹;

¹ **L. 23-12-2005 n. 266, art. 1, comma 114**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

1.114. In attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo

b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;

c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266¹;

d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo Statuto speciale della Regione siciliana approvato con il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.

quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra Pil regionale e Pil nazionale.

**ACCORDO TRA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE
SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministro dell'Economia e delle finanze concorda con il Presidente della Regione siciliana che il livello di spese per l'anno 2013, in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, sia determinato in 6.200 milioni, senza considerare le spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la contabilizzazione degli accantonamenti previsti dall'articolo 28, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Conseguentemente, considerato che il risultato conseguito dalla Regione per l'anno 2013 è pari a 6.198 milioni, il Ministro dell'Economia e delle finanze certifica in via definitiva il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013 da parte della Regione siciliana.

2. La Regione siciliana riconosce per il periodo 2014–2017 un contributo in termini di indebitamento netto di 400 milioni annui, riducendo, pertanto, del predetto importo il limite di spesa rilevante ai fini del patto di stabilità interno derivante dalla legislazione vigente per ciascun anno.

Le parti concordano che l'obiettivo programmatico sia determinato per l'anno 2014 in 5.786 milioni e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in 5.665 milioni, riducendo il complesso delle spese finali, espresse in termini di competenza eurocompatibile, desumibile dal consuntivo 2012 rilevanti per il patto di stabilità interno, pari a 7.060 milioni, del contributo di 874 milioni per l'anno 2014 e di 995 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 posto a carico della Regione dalla normativa vigente e di un ulteriore contributo di 400 milioni a seguito del presente Accordo.

I predetti obiettivi costituiscono il limite alla spesa rilevante ai fini del patto di stabilità interno, al netto delle esclusioni previste dalla normativa vigente per le regioni a statuto ordinario e al netto delle spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la contabilizzazione degli accantonamenti previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Per il periodo 2014–2017, qualora siano introdotte nuove esclusioni, i predetti obiettivi sono rideterminati applicando le medesime esclusioni anche alla base di calcolo costituita dalle spese finali, espresse in termini di competenza eurocompatibile, desunte dal consuntivo 2012.

3. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il predetto importo per gli anni 2014–2017 per far fronte ad eventuali esigenze di finanza pubblica.

4. Il contributo regionale alla finanza pubblica per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare è ridotto di 118,9 milioni, pari all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e dell'importo di 436,5 milioni, pari all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, da restituire alla Regione in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 241/2012 e, comunque, nei limiti dello stanziamento del bilancio dello Stato per la quota relativa alla medesima Regione.

Conseguentemente, gli accantonamenti per l'anno 2014 nei confronti della Regione saranno operati al netto delle predette riserve in alternativa alla restituzione delle stesse da parte dello Stato.

5. La Regione si obbliga a conseguire nell'anno 2014 un livello di spese correnti, al netto delle spese per la sanità, non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.

6. La Regione si impegna a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014–17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.

7. La Regione si obbliga, altresì, a recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni entro e non oltre il 1 gennaio 2015.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

D.L. 19-6-2015 n. 78, art. 8, comma 13-octies

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2015, n. 140, S.O.

Art. 8. *Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali*

13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, è attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.

D.L. 12-9-2014 n. 133, art. 42 commi da 5 a 8

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

Art. 42 *Disposizioni in materia di finanza delle Regioni*

5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, l'obiettivo di patto di stabilità interno della Regione siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla Regione siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.

6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della Regione siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura

corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.

7. La Regione siciliana nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.

8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, alimentano il "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L. 28-12-2015 n. 208, art. 1, comma 685

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

Comma 685

Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.

Accordo del 20 giugno 2016

ACCORDO TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

VISTO il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana", convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed, in particolare, l'articolo 43;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";

VISTO l'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede che "Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione Siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.";

CONSIDERATO che la ratio dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, risiede nell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della medesima Regione alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario;

VISTO l'articolo 1, comma 830, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si prevede che "Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.";

CONSIDERATO che la riduzione della compartecipazione al gettito tributario della Regione conseguente alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria ha reso

di difficile sostenibilità l'incremento della misura del concorso della Regione alla spesa sanitaria prevista dall'articolo 1, comma 830, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 155 del 2015, n. 241 del 2012 e, in particolare, n. 66 del 2001, ove si afferma che *"molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il decreto del Presidente della Repubblica. n. 1074 del 1965 (cfr. sentenze n. 111 e n. 138 del 1999). È pertanto da rinnovare l'auspicio (già espresso nella sentenza n. 138 del 1999) che Stato e Regione, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'art. 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia"*;

VISTO l'articolo 1 comma 723 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la nota n. 28499 del 13 giugno 2016, con la quale la Regione siciliana ha trasmesso i prospetti di verifica del patto di stabilità e dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali;

PRESO ATTO della situazione di grave sofferenza finanziaria del bilancio della Regione;

CONSIDERATO che lo statuto di autonomia della Regione siciliana, non prevede che le norme in materia finanziaria possano essere modificate attraverso una legge ordinaria statale e, quindi, che per la regione Siciliana occorre procedere con norma di attuazione;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere

si conviene e si stipula quanto segue

1. La Regione siciliana si impegna a garantire, per l'anno 2016, un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari ad euro 227.879.000. La Regione siciliana si impegna a garantire, per l'anno 2017, un saldo positivo pari ad euro 577.512.000 e, a decorrere dall'anno 2018, il

pareggio di bilancio, come definiti dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente punto.

2. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana si impegna, per gli anni dal 2017 al 2020, a realizzare riduzioni strutturali della spesa corrente, in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata a diminuzione della riduzione dell'anno successivo (la quale tuttavia non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo). Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla Regione, e al netto delle seguenti esclusioni:

- a) spesa per la sanità;
- b) spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili, riferite esclusivamente alle compartecipazioni statutarie;
- c) concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno;
- d) gli oneri per i rinnovi contrattuali, nei soli limiti finanziari e secondo le modalità previste dalla legge di stabilità in materia di rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego.

3. La riduzione della spesa di cui al punto 2 è realizzata, attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi, mediante tra l'altro:

- a) il recepimento delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega al Governo di cui agli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e del decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- b) la riduzione dei costi del pubblico impiego regionale;
- c) la riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione, recependo i principi recati dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di ottenere una riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni; il riordino degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni. La riorganizzazione della struttura amministrativa della regione di cui alla presente lettera tiene conto anche dell'attuazione delle disposizioni di cui

all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e dell'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 3;

d) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

e) la riduzione dei centri di costo, attraverso l'applicazione delle misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

f) il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica recati dall'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di semplificare ed efficientare le modalità di attribuzione degli incarichi, eliminare le distinzioni tra la prima e la seconda fascia dei dirigenti di ruolo e rendere rilevanti gli esiti della valutazione ai fini del percorso di carriera e della corresponsione del trattamento economico, con espresso divieto di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza;

g) la piena attuazione delle norme in materia di semplificazione ed efficientamento del procedimento disciplinare, per quanto attiene, in particolare alla disciplina dei licenziamenti disciplinari in caso di falsa attestazione della presenza in servizio; l'attuazione di specifiche misure volte a conseguire una riduzione dell'assenteismo dei pubblici dipendenti;

h) il recepimento e l'attuazione delle norme in materia di semplificazione delle procedure amministrative di competenza regionale e comunale, con particolare riferimento alla conferenza dei servizi, alla standardizzazione delle procedure amministrative e alla disciplina del silenzio assenso, coerentemente con le previsioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dai relativi decreti attuativi;

i) il completo recepimento della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" con particolare riferimento:

1. alle previsioni in materia di riduzione dei costi della politica;
2. alla riorganizzazione delle funzioni degli enti locali, anche attraverso l'attribuzione ai liberi consorzi di Comuni di cui alla legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15, di compiti di sostegno ed affiancamento ai Comuni per l'esercizio delle funzioni di carattere strumentale;
3. alla definizione di un piano strategico per la valorizzazione delle città metropolitane;
4. alla incentivazione delle unioni di comuni e delle fusioni di comuni.

Annualmente, previa certificazione regionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica il rispetto dei punti 1 e 2; con

la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto del punto 3.

4. In caso di sfioramento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di parte corrente di cui al punto 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sfioramento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

5. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, si impegna a porre in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE S.p.A. – Soluzioni per il Sistema Economico, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.

6. Ai fini dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, lo Stato e la Regione siciliana convengono che il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di spettanza della Regione sia calcolato in applicazione del criterio del "maturato", in luogo del "riscosso", in modo da attribuire alla Regione entrate pari a 5,61 decimi per l'anno 2016, a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018. Le parti si impegnano, nel rispetto del principio di leale collaborazione ed attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'articolo 43 dello statuto, ai fini dell'adozione delle norme di armonizzazione, a considerare la possibilità di una revisione del presente accordo entro il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la piena attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria, nel rispetto dei vincoli generali di finanza pubblica.

7. Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, la Commissione paritetica determina le modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, necessarie per l'attuazione del punto 6.

8. Il Governo si impegna a dare attuazione alle modifiche di cui al punto 6 a partire dall'esercizio economico-finanziario 2016 tramite appositi provvedimenti normativi, nelle

more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria; le assegnazioni risultanti da tale adempimento sono accreditate sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla Regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale. Nel corso del 2016 la Regione non può utilizzare le predette risorse, che restano depositate sulla contabilità speciale, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e al pagamento delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.

9. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui al comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana si impegna a versare, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo 10, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dal presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

10. L'adozione dei provvedimenti legislativi con i quali si provvede alla copertura finanziaria degli effetti sui saldi di finanza pubblica della modifica dell'ordinamento finanziario di cui al presente Accordo, a decorrere dall'anno 2017, nel rispetto del principio di leale collaborazione, è subordinata alla dimostrazione da parte della Regione, entro il 30 settembre 2016: a) dell'avvenuto ritiro di tutti i ricorsi, in materia di finanza pubblica promossi prima del 31 dicembre 2015, nei confronti lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni e relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali; dell'avvio delle iniziative normative e amministrative necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al punto 3; c) dell'adozione di ogni utile iniziativa volta a favorire l'intervento dello Stato in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, nonché il recupero delle somme anticipate dallo Stato in esecuzione della stessa sentenza.

11. Le somme riconosciute alla Regione ai sensi del presente accordo, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono comprensive degli effetti finanziari delle sentenze in materia di finanza pubblica decise dalle diverse giurisdizioni anche nel periodo intercorrente fra la stipula del precedente Accordo fra lo Stato e la Regione siciliana, firmato il 9 giugno 2014, e la data di stipula del presente Accordo, anche relativi ad annualità antecedenti l'Accordo del 9 giugno 2014, e

specificatamente degli effetti della sentenza n. 65 del 2015 della Corte costituzionale, e determinano, da parte della Regione, la rinuncia agli effetti delle sentenze.

12. Il Governo si impegna a provvedere alla copertura sui saldi di finanza pubblica degli effetti derivanti dal presente accordo a decorrere dall'anno 2017, mediante apposite disposizioni da approvarsi con legge di stabilità.

13. L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'entrata in vigore di disposizioni legislative che provvedono alla relativa copertura finanziaria sui saldi di finanza pubblica per ciascun anno.

14. I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

D.L. 24-6-2016 n. 113, art. 11

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2016, n. 146.

Art. 11. Regione siciliana

1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla Regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.

2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66², convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la Regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze

² D.L. 24-4-2014 n. 66, art. 45, comma 2
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95.

Art. 45 Ristrutturazione del debito delle Regioni

2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251

Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria"

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2017, n. 6.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello Statuto della Regione siciliana", convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria", e in particolare gli articoli 2 e 7;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 3 ottobre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.”;

b) dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente:

“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.”;

c) il secondo comma dell'articolo 7 è abrogato.

Art. 2.

1. La copertura finanziaria degli effetti prodotti dall'articolo 1 sui saldi di finanza pubblica sarà assicurata dalle disposizioni legislative adottate ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dell'articolo 19 dello Statuto della Regione siciliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Testo storico

D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, artt. 2 e 7

Art. 2.

Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:

- a) dalle imposte di produzione;
- b) dal monopolio dei tabacchi;
- c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.

Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio.

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

L. 11-12-2016 n. 232, art. 1, commi 509-516

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.

Art. 1 – Comma 509

509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con le disposizioni del presente comma. ⁽³³⁹⁾

(339) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, commi 823 e 824, L. 30 dicembre 2018, n. 145.*

Art. 1 – Comma 510 ⁽³⁴⁰⁾

[510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione della spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal

consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo. ⁽³⁴¹⁾]

(340) Comma abrogato dall'art. 1, comma 885, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 880, della medesima Legge n. 145/2018.

(341) Vedi, anche, l'art. 1, comma 829, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 1 – Comma 511 ⁽³⁴²⁾

[511. La riduzione della spesa di cui al comma 510 è realizzata attraverso le modalità di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.]

(342) Comma abrogato dall'art. 1, comma 885, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 880, della medesima Legge n. 145/2018.

Art. 1 – Comma 512 ⁽³⁴³⁾

[512. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 510, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sfioramento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.]

(343) Comma abrogato dall'art. 1, comma 885, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 880, della medesima Legge n. 145/2018.

Art. 1 – Comma 513

513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.

Art. 1 – Comma 514

514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.

Art. 1 – Comma 515

515. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 1 – Comma 516

516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate –

Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

Accordo del 12 luglio 2017

ACCORDO TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

VISTO il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello Statuto della Regione siciliana", convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed, in particolare, l'articolo 43;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede che "Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.";

CONSIDERATO che in data 23 febbraio 2017 è stata sancita dalla Conferenza Unificata l'Intesa in ordine allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

VISTO il DPCM 10 marzo 2017, il quale richiama l'impegno assunto dalla Regione siciliana a riconoscere ai Liberi Consorzi di Comuni del proprio territorio un contributo annuo aggiuntivo di 70 milioni di euro rispetto a quelli riconosciuti nell'anno 2016;

PRESO ATTO della situazione di grave sofferenza finanziaria dei bilanci delle ex Province;

PRESO ATTO, altresì, della necessità di sostenere adeguatamente l'assistenza fornita ai disabili non autosufficienti della Regione siciliana e della conseguente esigenza di garantire agli stessi appropriati standard assistenziali;

CONSIDERATO che le norme di attuazione in materia finanziaria dello Statuto della Regione siciliana possano essere modificate previa procedura di cui all'art. 43 del medesimo Statuto;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Ai fini dell'adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, lo Stato e la Regione siciliana convengono che il gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di spettanza della Regione sia calcolato in applicazione del criterio del "maturato", in luogo del "riscosso", e vengano attribuiti i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito IVA afferente all'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile

2. Al fine di definire il contenzioso finanziario pendente tra lo Stato e la Regione al 31 dicembre 2016 e sistemare le poste contabili relative alle anomalie verificatesi nella ripartizione ed imputazione delle entrate da parte della Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate e delle Ragionerie territoriali dello Stato nonché le poste contabili relative agli oneri finanziari per le anticipazioni di fondi di bilancio dello Stato e agli oneri finanziari per l'erogazione dei rimborsi in conto fiscale in Sicilia, al netto dei rimborsi fiscali non automatizzati operati dai funzionari delegati pagati a valere su risorse del bilancio regionale, il Governo e la Regione convengono di istituire apposito tavolo tecnico congiunto per definire entro il 30 giugno 2018 le partite contabili reciprocamente acce a tutto il 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2017 la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate provvede alla corretta ripartizione delle entrate da modello F24 tra Stato-Regione e alla conseguente integrale attribuzione alla Regione siciliana delle entrate erariali di spettanza regionale, al netto delle compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 e delle eventuali anticipazioni di fondi di bilancio occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni medesime, nonché dei rimborsi in conto fiscale imputabili alla Regione siciliana afferenti a tributi diversi dall'IVA e dall'IRPEF.

4. La Regione siciliana si impegna a destinare ai liberi consorzi del proprio territorio un contributo di 70 milioni a partire dall'anno 2017 (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016). Si concorda che il contributo in esame è escluso dal computo della riduzione della spesa corrente del 3% annuo, di cui al punto 2 dell'Accordo del 20 giugno 2016. Si concorda che sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

5. La Regione si impegna ad approvare l'ipotesi di norma allegata al fine di raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali siciliani.

6. L'efficacia del presente accordo è subordinata all'entrata in vigore della norma di cui al punto precedente.

7. Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, la Commissione paritetica determina le modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, necessarie per l'attuazione del punto 1.

8. I contenuti del presente Accordo sono recepiti con specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi: 779, 780, 781, 729, 830

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018–2020

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

Art. 1 – Comma 779

779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.

Art. 1 – Comma 780

780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

Art. 1 – Comma 781

781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 1 – Comma 829 ⁽²⁸⁶⁾

[829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.]

(286) Comma abrogato dall'art. 1, comma 885, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 880, della medesima Legge n. 145/2018.

Art. 1 – Comma 830

830. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018. ⁽²⁸⁷⁾

(287) Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del presente comma, vedi l'art. 1, comma 885, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria"
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2018, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante “Approvazione dello Statuto della Regione siciliana”, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria”, e in particolare l'articolo 2;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 28 luglio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo unico

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria”, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera “a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.”;

al quarto comma, la parola “decreto” è sostituita con la parola “decreti”; la parola “adottato” è sostituita con la parola “adottati”; dopo le parole “all'imposta sul reddito delle

persone fisiche” sono aggiunte le parole: “e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ACCORDO TRA IL GOVERNO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con il Presidente della Regione siciliana quanto segue.

2. Il contributo della Regione siciliana alla finanza pubblica è concordato quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e si riduce a 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

3. Con i predetti contributi si intendono concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

4. La Regione siciliana si impegna a ritirare entro 20 giorni dalla data del presente accordo il ricorso contro lo Stato pendente dinnanzi alla Corte costituzionale relativo alla legge di bilancio per il 2018 nonché, ove pendenti, quelli di fronte alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, e, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni.

5. Lo Stato e la Regione siciliana concordano di aggiornare ed approvare le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria entro il 30 settembre 2019, con effetti a partire dall'anno 2020, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria. Entro la medesima data del 30 settembre 2019, il Governo si impegna a trovare adeguate soluzioni per il sostegno ai liberi consorzi e città metropolitane della Regione siciliana, al fine di garantire parità di trattamento rispetto alle province e città metropolitane del restante territorio nazionale e di favorire l'equilibrio dei relativi bilanci, nonché a considerare le misure di coesione e di perequazione infrastrutturale ai sensi degli articoli 22 e 27 della legge n. 42 del 2009, previa individuazione di copertura finanziaria ove necessaria.

6. Lo Stato e la Regione si impegnano ad individuare modalità di attribuzione del gettito dell'imposta di bollo che garantiscano la neutralità finanziaria nel passaggio dal versamento mediante F24 al versamento mediante F23, tenendo conto dell'andamento del

gettito, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria.

7. Al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione siciliana, Stato e Regione si impegnano a verificare la possibilità di individuare forme di fiscalità di sviluppo, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria, con le modalità indicate nei tavoli appositamente istituiti in materia di autonomia finanziaria regionale, fiscalità locale e condizione di insularità.

8. Lo Stato e la Regione siciliana si impegnano a definire entro il 31 gennaio 2019 i contenuti del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle modalità di attribuzione dell'IVA alla Regione siciliana.

9. Lo Stato riconosce alla Regione un trasferimento di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

10. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di incrementare per un periodo di tempo definito i contributi di cui al punto 2 posti a carico della Regione per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.

11. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al punto 10, primo periodo, può essere incrementato per un periodo di tempo limitato di una ulteriore percentuale non superiore al 10 per cento.

12. Il Governo si impegna ad approvare nella legge di bilancio 2019 le seguenti disposizioni legislative:

Trasparenza bilanci regionali

1. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono ripianare in 30 esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea e dei crediti tributari contabilizzati come

"accertati e riscossi" entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

Riqualificazione della spesa

1. La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

2. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017.

3. La Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato.

13. Entro il 30 giugno 2020 il contenuto del presente accordo è aggiornato al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2021 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

L. 30-12-2018 n. 145, art. 1, commi 823, 824, 874 e commi da 881 a 886-bis

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Art. 1 – Comma 823

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Art. 1 – Comma 824

824. Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia. ⁽³⁷¹⁾

(371) Comma così modificato dall'art. 11-bis, comma 10, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e, successivamente, dall'art. 1, comma 542, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 – Comma 874

874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come “accertati e riscossi” entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

Art. 1 – Comma 880

880. Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1 – Comma 881

881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana è stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. ⁽⁴⁰²⁾

(402) Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 545, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1 – Comma 881-bis

881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014–2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue. ⁽⁴⁰³⁾

(403) Comma inserito dall'art. 38-quater, comma 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 – Comma 881-ter

881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.⁽⁴⁰⁴⁾

(404) Comma inserito dall'art. 38-quater, comma 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 – Comma 882

882. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

Art. 1 – Comma 883

883. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana è attribuito alla Regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole nonché per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche di prevenzione di danni atmosferici, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.⁽⁴⁰⁵⁾

(405) Comma così modificato dall'art. 1, comma 547, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 552, della medesima legge n. 234/2021.

Art. 1 – Comma 884

884. La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

Art. 1 – Comma 885

885. Sono abrogati i commi 510 , 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro.⁽⁴⁰⁶⁾

(406) Comma così modificato dall'art. 38-quater, comma 3, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 – Comma 886

886. La Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato.

Art. 1 – Comma 886-bis

886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero

dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.⁽⁴⁰⁷⁾

(407) Comma inserito dall'art. 33-ter, comma 6, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Testo storico

L. 30-12-2018 n. 145, art. 1, commi 823, 824, 874 e commi da 881 a 886-bis

Articolo 1

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decretollegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021.

L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.

874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come "accertati e riscossi" entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

880. Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana è stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

882. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

883. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana è attribuito alla Regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

884. La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

885. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017.

886. La Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al

corrispondente valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato.

Accordo integrativo del 10 maggio 2019

ACCORDO INTEGRATIVO TRA IL GOVERNO E LA REGIONE SICILIANA PER IL SOSTEGNO AI LIBERI CONSORZI E ALLE CITTA' METROPOLITANE DELLA REGIONE

1. Con riferimento al punto 5, secondo periodo, dell'Accordo sottoscritto in data 19 dicembre 2018 ed al fine di darvi immediata applicazione, fermo restando l'impegno del Governo a garantire parità di trattamento rispetto alle province e città metropolitane del restante territorio nazionale e nelle more degli adempimenti ivi indicati nei tempi concordati che debbono ritenersi confermati da questo Accordo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per il sud e il Presidente della Regione siciliana concordano quanto segue:

a) Il Governo si impegna ad adottare uno specifico intervento legislativo – nelle more della ridefinizione delle norme di attuazione detto Statuto in materia finanziaria e limitatamente all'esercizio finanziario 2019 – volto ad autorizzare la Regione siciliana ad utilizzare, nell'ambito della dotazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 già assegnate alla stessa Regione, sino all'importo di 140 milioni di euro, da destinare al concorso alla finanza pubblica regionale di cui al comma 881 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018. La Regione siciliana si impegna ad incrementare di ulteriori 100 milioni di euro, per l'anno 2019, l'importo di 70 milioni di euro annui da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane del proprio territorio di cui al punto 4 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 12 luglio 2017, come richiamati dal comma 885 dell'articolo della legge n. 145/2018.

b) Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 da portare in riduzione del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 881 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 per il medesimo anno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

c) Le previsioni di cui al presente accordo integrativo concludono la fase transitoria delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione siciliana in materia di finanza regionale e locale nelle more dell'entrata in vigore, concordata per il settembre 2019, delle nuove norme di attuazione che sostituiranno quelle del 1965. Dal 2020, nell'ambito delle predette norme di attuazione, viene trasferita alla Regione siciliana la competenza in materia di finanza locale.

d) Valutare l'eventuale rifinanziamento, nell'ambito della futura programmazione, della dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione da destinare alla Regione siciliana.

2. Il Governo e la Regione siciliana condividono le seguenti disposizioni legislative:

1. *“Composizione del concorso alla finanza pubblica”*

"Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:

“881–bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l’anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell’Accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 19 dicembre 2018, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, Programmazione 2014/2020, già destinate alla programmazione della Regione siciliana che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone conseguentemente al CIPE, per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.

881–ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.”.

b) al comma 885 è aggiunto il seguente periodo:

“Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l’anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro”.

2. *“Misure straordinarie per l’equilibrio corrente dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane della Regione siciliana”*

“1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" e le "Previsioni definitive di cassa" sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel

corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libera destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione».”.

D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli

Publicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 302.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante “Approvazione dello Statuto della Regione siciliana”, e, in particolare, l'articolo 14, lettera g) e 17, lettere h) ed i);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il decreto–legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto–legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, l'articolo 32;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTE le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 23 dicembre 2019;

UDITO il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 17 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2019;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Armonizzazione sistemi contabili

Art. 1. Cassiere

1. La Regione siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di un Cassiere a cui il servizio è affidato mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio è disciplinata da apposita convenzione, secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale.

2. Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. La Ragioneria generale della Regione cura la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa.

Art. 2. Documenti di entrata e pagamento della spesa

1. A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo.

2. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonché trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione.

3. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13

della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020.

Capo II

Collegio dei revisori

Art. 3. *Istituzione del Collegio dei revisori dei conti*

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.

2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio esercita le sue funzioni nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti.

3. Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, è disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze.

Art. 4. *Composizione del Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono:

a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;

b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;

c) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori.

3. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Capo III

Conti giudiziari

Art. 5. Modalità di trasmissione dei conti giudiziari

1. Ai fini delle modalità di trasmissione dei conti giudiziari, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Capo IV

Norme sui controlli

Art. 6. Modifiche del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200

1. L'articolo 2, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, è sostituito come segue: “2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie.”.

Capo V

Disposizioni transitorie e finale

Art. 7. Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. ⁽²⁾

2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da Covid-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma.⁽³⁾

2-bis. Per l'anno 2022 la copertura della somma di 211 milioni di euro, pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 che dovrebbe essere recuperato nel 2022, è rinviata al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione Siciliana dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo. (4)

(2) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 8/2021.

(3) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 8/2021.

(4) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 9 giugno 2022, n. 87, a decorrere dall'8 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 87/2022.

Testo storico

D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, art. 7

Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti.

2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma.

D.L. 19-5-2020 n. 34, art. 111

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.

Art. 111 Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. ^{(330) (336) (340)}

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. ⁽³³¹⁾

2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli-Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
TOTALE	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

⁽³³²⁾ ⁽³³⁴⁾

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ⁽³³²⁾

2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. ⁽³³²⁾

2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19 di cui al presente articolo è ripartito

secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11
Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
TOTALE	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

(332)

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. ⁽³³²⁾

2-septies. Entro il 30 settembre 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. ⁽³³⁷⁾

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. ⁽³³⁵⁾

2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale

prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. ^{(338) (339)}

2–decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2–octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). ⁽³³²⁾

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. ⁽³³³⁾

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(330) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(331) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(332) Comma inserito dall'art. 41, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(333) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(334) Per la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale vedi l'art. 42, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(335) Comma inserito dall'art. 41, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 826, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

- (336) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 23, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
- (337) Comma inserito dall'art. 41, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall'art. 11-quater, comma 4, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87. In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato art. 11-quater, comma 4, D.L. n. 52/2021 era stata prevista dall'art. 3, comma 4, D.L. 30 aprile 2021, n. 56, abrogato dall'art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 87/2021 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 56/2021.
- (338) Comma inserito dall'art. 41, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e sostituito dall'art. 1, comma 826, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 588, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (339) Sull'applicabilità della disciplina prevista dal presente comma, per l'esercizio 2022, vedi l'art. 11-ter, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
- (340) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 luglio 2020. Vedi, anche, l'art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Testo storico**D.L. 19-5-2020 n. 34, art. 111**

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Accordo quadro 20 luglio 2020

Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta straordinaria del 20 luglio 2020:

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che stabilisce che Governo, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il successivo comma 2, per cui gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale dispone che, al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si

provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che il comma 2 del medesimo articolo prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza da Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione;

CONSIDERATO che il comma 3 prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 11529 del 17 luglio 2020, ha trasmesso lo schema di accordo quadro tra Governo, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19;

CONSIDERATO che detto documento, con nota n. 0011870 del 20 luglio 2020, è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome ai fini della sua formalizzazione in sede di Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo in esame, evidenziando le seguenti questioni: che si pervenga quanto prima alla chiusura dei tavoli di confronto con il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 relativi al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni in fase emergenziale; che il Governo convochi il tavolo sul debito delle Regioni; che il Governo adotti il provvedimento concernente il recupero fiscale IVA con riferimento al ruolo delle Regioni; che il Governo proceda ad individuare una soluzione al fondo di anticipazione liquidità al fine dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE L'ACCORDO QUADRO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, trasmesso, con nota n. 11529 del 17 luglio 2020, dal Ministero dell'economia e delle finanze che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2020 IN CONSEGUENZA DELLA PERDITA DI ENTRATE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19

CONSIDERATO che le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nazionale per circa 3,17 miliardi di euro annui;

PRESO ATTO degli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che stanno determinando rilevanti perdite di entrate per le Regioni e per le Province autonome;

TENUTO CONTO dell'allentamento dei vincoli finanziari concesso all'Italia dall'Unione Europea;

RITENUTO che, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, il contributo alla finanza pubblica dovuto per l'anno 2020 dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, risulta, in parte, superato dall'attuale contesto economico-finanziario;

VALUTATA, pertanto, opportuna una riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto per l'anno 2020 dalle Autonomie speciali;

CONSIDERATA la richiesta, preventiva all'emanazione del decreto legge n. 34/2020, della Conferenza delle Regioni e Province autonome di costituire 2 fondi separati rispettivamente per le Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a statuto speciale e Province autonome, stante le diverse peculiarità giuridiche, e di suddividere lo stanziamento destinandone 1/3 alle prime e 2/3 alle seconde;

PRESO ATTO che, sulla base di tale proporzione di riparto e sulla base dello stanziamento attualmente disposto dall'articolo 111 del decreto-legge n. 34/2020 alle Regioni a statuto speciale e Province autonome spetterebbe un miliardo di euro, importo insufficiente rispetto alla stima della perdita di entrate delle Regioni a statuto speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere ai ristori di cui all'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020 e di cui alle successive integrazioni del fondo di cui allo stesso articolo 111, attraverso corrispondenti riduzioni del concorso alla finanza pubblica da parte di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e attraverso erogazioni dal bilancio dello Stato ove si registri incapienza del concorso stesso;

PRESO ATTO che non sono oggetto del seguente accordo i ristori di cui all'articolo 24 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP) e all'articolo 200 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) del decreto legge n. 34/2020;

IL GOVERNO, LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO CONCORDANO:

1. la riduzione dei singoli concorsi agli obiettivi di finanza pubblica nazionale corrispondente all'integrale ristoro di tutte le minori entrate, al netto delle minori/maggiori spese e dei ristori di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, per consentire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano di far fronte agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19;

2. la misura della riduzione del contributo alla finanza pubblica e del trasferimento di risorse per l'importo complessivo di 2,6 miliardi di euro, al netto delle manovre tributarie già adottate dalle Autonomie speciali nel periodo antecedente l'emergenza;

3. di ripartire in favore delle Autonomie speciali l'importo di 1 miliardo di euro, già disponibile a valere sull'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, secondo la seguente tabella:

Regioni	Importo (in mln di euro)
Valle d'Aosta	32,31
Provincia di Trento	136,54
Provincia di Bolzano	142,31
Friuli-Venezia Giulia	206,92
Sicilia	300
Sardegna	181,92
TOTALE	1.000

4. che la restante quota da assegnare alle Autonomie speciali, pari a 1,6 miliardi di euro per il 2020, venga autorizzata con il primo provvedimento legislativo utile, per il quale il Governo si impegna a reperire la relativa copertura finanziaria, e che la stessa venga ripartita secondo la seguente tabella:

Regioni	Importo (in mln di euro)
Valle d'Aosta	51,69
Provincia di Trento	218,46
Provincia di Bolzano	227,69
Friuli-Venezia Giulia	331,08
Sicilia	480
Sardegna	291,08
TOTALE	1.600

5. nel caso l'importo per singola Autonomia speciale superi la corrispondente quota di concorso alla finanza pubblica, lo Stato provvede a versare alla singola Autonomia speciale l'importo eccedente;

6. fatti salvi gli acconti sulle compartecipazioni già previsti dalla legislazione vigente, di prevedere che nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro si proceda al conguaglio definitivo a favore di ciascuna autonomia o dello Stato sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 ai sensi dei rispettivi Statuti rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori/minori spese per l'emergenza Covid-19, dei ristori di cui all'art. 24, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute;

7. di contabilizzare le risorse di cui al punto 5 al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali (alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri"), al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie;

8. che i contenuti del presente Accordo quadro siano recepiti entro il 30 settembre 2020 in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario;

9. che entro il 30 settembre 2020 vengano rivisti gli accordi bilaterali in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia-Giulia e sia data attuazione all'articolo 10 dell'accordo fra lo Stato e la Regione Sardegna del 7 novembre 2019 e

che entro il 31 ottobre 2020 venga definita bilateralmente la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria della Regione siciliana;

10. che entro il 30 novembre 2020 venga sottoscritto un Accordo quadro analogo al presente per l'esercizio 2021, previa individuazione della relativa copertura finanziaria;

11. di aggiungere, con specifica modifica legislativa, al comma 3 dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, dopo le parole "può attivare" le parole "previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2".

Accordo quadro del 5 novembre 2020

Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2021 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19

Repertorio atti n. 188/CSR del 5 novembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

nella odierna seduta del 5 novembre 2020

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 41 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha previsto l'istituzione del "Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome" finalizzato a garantire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020;

VISTO l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19 e, in particolare, i punti 9 e 10 del predetto Accordo;

VISTO l'articolo 31 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, ai sensi degli articoli 3 e 117 della Costituzione, estende agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO che gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 determineranno perdite di entrate per le Regioni e per le Province autonome anche nel 2021 e che l'anno sarà comunque caratterizzato da una situazione di incertezza;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle finanze stima minori entrate per l'esercizio 2021 per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano per un importo di 100 milioni di euro;

CONSIDERATO l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020 che prevede che, nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro, si proceda al conguaglio definitivo a favore di ciascuna Autonomia o dello Stato sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 ai sensi dei rispettivi Statuti rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori/minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'art. 24, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute;

FERMO RESTANDO quanto previsto dall'Accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e province autonome, per ciò che attiene alle autonomie speciali;

VISTA la nota n. 8287/C2FIN/CSR del 5 novembre 2020 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato lo schema di accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2021 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza da Covid-19, chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno della odierna seduta;

CONSIDERATO che l'argomento, pur non essendo iscritto all'ordine del giorno, è stato esaminato nella odierna seduta nel corso della quale il Governo e le Regioni hanno condiviso il contenuto del citato schema di accordo;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

IL GOVERNO, LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCORDANO:

1. la riduzione provvisoria per l'anno 2021 del contributo alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 100 milioni di euro da ripartire tra le Autonomie speciali secondo la seguente tabella, in considerazione delle minori entrate, al netto delle maggiori/minori spese per l'emergenza da Covid-19, da verificare anche per il 2021 al fine di consentire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano di far fronte agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19:

Regioni	Importo (in mln di euro)
Valle d'Aosta	3,2
Provincia di Trento	13,7
Provincia di Bolzano	14,2
Friuli-Venezia Giulia	20,7
Sicilia	30
Sardegna	18,2
TOTALE	100

2. che il tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza da Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, effettui una stima aggiornata della perdita di entrate per l'esercizio 2021 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il mese di maggio 2021 e rimanga operativo fino alla determinazione della complessiva perdita di gettito;

3. fatti salvi gli acconti sulle compartecipazioni già previsti dalla legislazione vigente, di prevedere che nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro si proceda al conguaglio definitivo a favore di ciascuna autonomia o dello Stato sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 ai sensi dei rispettivi Statuti rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori/minori spese per l'emergenza da Covid-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute;

4. di preordinare l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (comprensivo dei 100 milioni indicati al punto 1 del presente accordo) quale acconto per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro in materia di finanza pubblica, sancito

in Conferenza Stato–Regioni del 20 luglio 2020, e di rinviare al 31 marzo 2021 i termini degli accordi previsti nel predetto punto 9;

5. di porre in essere le azioni necessarie, affinché gli enti locali delle autonomie speciali partecipino, a fini conoscitivi, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

6. lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna concordano sulla necessità di ampliare la tipologia degli interventi per spese di investimento contenuti nell’accordo stipulato con la Regione Sardegna il 7 novembre 2019, includendovi anche l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale (art. 3, comma 18, lett. c, legge 350/2003); a tal fine si concorda la seguente modifica dell’art. 1, comma 871, della legge 160 del 2019: dopo le parole “studio universitario” sono aggiunte le parole “, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale”;

7. che i contenuti del presente Accordo quadro siano recepiti entro il 31 dicembre 2020 in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

D.L. 14–8–2020 n. 104, art. 42

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.

Art. 42. *Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali* ⁽¹²⁵⁾

1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto–legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la

Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. ⁽¹²⁶⁾

3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale è rideterminato dalla seguente tabella:

REGIONI	Concorso alla finanza pubblica anno 2020 a legislazione vigente	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere sul Fondo di cui all'art. 111, comma 1	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere sulle quote capitale 2020 sospese già pagate	Concorso alla finanza pubblica anno 2020 rideterminato
Valle d'Aosta	102.807.000	84.000.000		18.807.000
Sardegna	383.000.000	383.000.000		0
Trento	418.186.556	300.634.762		117.551.794
Bolzano	501.728.143	318.332.960	651.135	182.744.048
Friuli-Venezia Giulia	726.000.000	538.000.000	840.479	187.159.521
Sicilia	1.001.000.000	780.000.000	13.369.920	207.630.080
TOTALE	3.132.721.699	2.403.967.722	14.861.534	713.892.443

(126)

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

(125) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

(126) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 805, 822, 826, 823, 850, 851, 852.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

Art. 1 – Comma 805

805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021
Valle d'Aosta	3.200.000
Sardegna	18.200.000
Trento	13.700.000
Bolzano	14.200.000
Friuli Venezia Giulia	20.700.000
Sicilia	30.000.000
TOTALE	100.000.000

Art. 1 – Comma 806

806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 di cui al comma 805. ⁽²¹⁰⁾

(210) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 557, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1 – Comma 822

822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. ^{(217) (218) (219)}

(217) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a) e b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

(218) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 aprile 2021 e il D.M. 30 luglio 2021.

(219) Sull'utilizzo delle risorse del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 13, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 1 – Comma 823

823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ⁽²²⁰⁾

(220) Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, dall'art. 13, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 1 – Comma 850

850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane. ⁽²³⁰⁾

(230) Comma così modificato dall'art. 1, comma 556, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 1 – Comma 851

851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 1 – Comma 852

852. Fermo restando l'importo complessivo di 196 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di

attuazione. Per la Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4–ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino–Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per la Regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154. ⁽²³¹⁾

(231) Comma così modificato dall'art. 1, comma 556, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Testo storico

L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 805, 822, 826, 823, 850, 851, 852.

805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid–19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021
Valle d'Aosta	3.200.000
Sardegna	18.200.000
Trento	13.700.000
Bolzano	14.200.000
Friuli Venezia Giulia	20.700.000
Sicilia	30.000.000
TOTALE	100.000.000

806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid–19 di cui al comma 805.

822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane.

851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

852. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

**ACCORDO TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA PER IL RIPIANO DECENNALE DEL
DISAVANZO**

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, considerato che l'esercizio 2020 è concluso ed al fine di adempiere all'obbligo di adottare specifici impegni di rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione siciliana concordano quanto segue:

1. La Regione si impegna a realizzare per gli anni dal 2021 al 2029 riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2018, in misura non inferiore alla riduzione totale della spesa corrente indicata per ciascun anno nella tabella allegata. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo, mentre qualora in un anno la riduzione sia inferiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, per un ammontare non superiore al 10% di quella programmata, tale mancata riduzione viene recuperata nel triennio successivo in quote costanti. La riduzione di cui al presente accordo avviene a parità di funzioni attribuite alla Regione e al netto delle seguenti esclusioni:

- spesa per la sanità;
- spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle partecipazioni statutarie;
- concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno;
- spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate.

2. In attuazione del punto 1, la Regione si impegna ad adottare interventi di riduzione della spesa corrente attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali e a realizzare, in particolare, i seguenti interventi i cui effetti annuali sul ripiano del disavanzo sono indicati nella tabella allegata. Con specifico allegato alla legge di bilancio regionale è determinata annualmente la misura puntuale dei singoli interventi per il triennio successivo. In particolare, gli interventi riguardano:

- a) la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica; l'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

b) il completamento e la definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione;

c) il tempestivo adeguamento alla emananda decisione della Corte costituzionale in materia di riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e la progressiva riduzione dei trasferimenti all'ARS;

d) il recepimento della normativa statale e delle correlate direttive in materia di applicazione del lavoro agile al personale regionale e degli enti strumentali; il contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché una più efficace utilizzazione di tali risorse finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività;

e) la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni; il riordino degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; il contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, e del personale in quiescenza. Ai fini del computo dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale destinabili alle nuove assunzioni, sono esclusi, a decorrere dal 2021 e fino al 2029, i risparmi per cessazioni del personale al quale si applica il c.d. contratto 1 cessato dal servizio nel medesimo periodo. Dalle risorse assunzionali relative al personale dirigenziale è, altresì, detratto, per il triennio 2021/2023, l'importo dei trasferimenti al Fondo di quiescenza per il pagamento dell'indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel medesimo periodo, con conseguente sospensione del reclutamento di profili dirigenziali per il medesimo triennio;

f) la riforma dei consorzi di bonifica e degli altri enti del GAP e la riforma dei forestali;

g) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive della Regione e degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione;

h) la valorizzazione delle entrate (ricognizione del patrimonio, canoni di concessione, locazioni ed altro) dei beni regionali e del GAP;

- i) la riduzione dei centri di costo attraverso l'applicazione delle misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e la riduzione della spesa mediante ribassi d'asta a seguito delle procedure di evidenza pubblica espletate dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- j) il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica, già applicati in via ordinaria dalle comparabili amministrazioni pubbliche per funzioni espletate di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., al fine di semplificare ed efficientare le modalità di attribuzione degli incarichi, eliminare le distinzioni tra la prima e la seconda fascia dei dirigenti di ruolo, superare la terza fascia dirigenziale avente natura transitoria con l'inquadramento nell'istituenda unica fascia dirigenziale, agli esiti di una procedura selettiva per titoli ed esami, e di rendere rilevanti gli esiti della valutazione ai fini del percorso di carriera e della corresponsione del trattamento economico, con espresso divieto a regime di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza e come obiettivo prioritario la riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali di ogni livello;
- k) la riduzione dell'indebitamento complessivo, al fine di contenere gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati;
- l) le semplificazioni amministrative, la digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, la riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei entro il 2022;
- m) la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e della dirigenza, nonché delle spese per consulenze ed incarichi professionali degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione; la riduzione dei trasferimenti correnti agli enti pubblici e alle società del GAP;
- n) l'incremento degli investimenti attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. Fermo restando, per ciascuno degli anni fino al 2026, quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e succ., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2029 a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente;
- o) ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate dalla Regione in piena autonomia, dando priorità a quelle indicate nel presente Accordo.

3. Entro il 28 febbraio 2021, la Regione si impegna ad approvare il piano di rientro del disavanzo in esecuzione del presente Accordo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto

legislativo n. 158 del 2019, cui si applicano i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. La deliberazione dell'Assemblea Regionale siciliana che approva il piano di rientro, oltre a quanto previsto dal richiamato paragrafo 9.2.25 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, contiene quanto previsto ai punti 1 e 2. Il piano di rientro del disavanzo costituisce allegato al bilancio di previsione della Regione per gli esercizi 2021/2023.

4. La Regione si impegna a non autorizzare con propria legge l'esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio 2021.

5. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Regione trasmette una certificazione per la verifica dei punti 1 e 2 dell'Accordo ad un apposito tavolo Stato-Regione, istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per le politiche di coesione, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Regione. La certificazione è predisposta sulla base di dati di preconsuntivo ed è aggiornata e ritrasmessa a seguito dell'approvazione della legge regionale del rendiconto dell'esercizio di riferimento. Il tavolo effettua, peraltro, il monitoraggio degli investimenti sia statali che regionali e dell'utilizzo delle risorse dell'Unione europea nel territorio della Regione, anche al fine di verificarne le finalità, con particolare riferimento alle erogazioni in termini di cassa.

6. In caso di mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto della flessibilità ivi prevista, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 e trova applicazione il regime ordinario previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La facoltà di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 viene meno anche a seguito della mancata trasmissione della certificazione.

7. Il Governo si impegna ad individuare modalità di cooperazione volte a supportare le attività di contenimento e di riqualificazione della spesa da realizzare nel periodo temporale da parte della Regione siciliana, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Impegni regionali di riduzione della spesa corrente in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2019

INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO	Riduzione strutturale della spesa corrente destinata al ripiano del disavanzo									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 (*)	Totale
a) misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie b) definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione c) riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e riduzione trasferimenti all'ARS d) incremento del lavoro agile e riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
e) riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione f) riforma consorzi di bonifica e altri enti GAP e riforma forestali g) riduzione di spesa per locazioni passive i) misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 j) recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
k) riduzione degli oneri finanziari, compresi quelli da contratti derivati l) semplificazioni amministrative, digitalizzazione e dematerializzazione degli atti m) riduzione trasferimenti a enti e società GAP anche mediante riduzione compensi organi amministrazione e controllo e dirigenza o) altre riduzioni della spesa corrente individuate dalla Regione	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
TOTALE RIDUZIONE SPESA CORRENTE (**)	40	80	125	175	225	245	265	285	300	1.740

(*) *Riduzione della spesa strutturale, da confermare nei successivi esercizi.*

(**) *Totale della riduzione della spesa corrente di ciascun anno rispetto al consuntivo 2018 (importo minimo da realizzare). L'obiettivo da realizzare in sede di rendiconto è il Totale della riduzione, mentre la riduzione per ciascuna singola voce è indicata a preventivo annualmente in allegato al bilancio triennale. Con riferimento al 2018 e a ciascun esercizio, la spesa è calcolata al netto della sanità, delle spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle compartecipazioni statutarie, del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno e delle spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate.*

D.L. 22-3-2021 n. 41, art. 23, comma 2

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70.

Titolo IV

Enti territoriali

Art. 23. Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole: “di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”, sono sostituite dalle parole: “di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”;
- b) al secondo periodo, le parole: “per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”, sono sostituite dalle parole: “per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”.

2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo:

Regioni e Province autonome	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro)
Valle d'Aosta	6,78
Provincia di Trento	28,67
Provincia di Bolzano	29,88
Friuli-Venezia Giulia	43,45
Sicilia	63

Sardegna	88,22
TOTALE	260

(99)

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. ⁽⁹⁷⁾

3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. ⁽⁹⁸⁾

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ⁽⁹⁸⁾

(97) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69.

(98) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69.

(99) Comma così modificato dall'art. 57, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

D.L. 21-10-2021 n. 146, art. 16, comma 6

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 ottobre 2021, n. 252.

Capo V

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 16. *Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale*

6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 è

attribuito alla Regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ⁽⁷⁰⁾

(70) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.

D.Lgs. 9-6-2022, n. 87

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2022, n. 157.

Art. 1. *Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Per l'anno 2022 la copertura della somma di 211 milioni di euro, pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 che dovrebbe essere recuperato nel 2022, è rinviata al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione Siciliana dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo.”.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA
PUBBLICA**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze concorda con il Presidente della Regione siciliana quanto segue:

1. Il contributo della Regione siciliana alla finanza pubblica di cui al punto 2 dell'Accordo tra il Governo e la Regione del 19 dicembre 2018 è rideterminato nell'ammontare complessivo di 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge n. 178 del 2020.

2. Il Governo e la Regione convengono di istituire appositi tavoli tecnici congiunti per:

- a. individuare nuove modalità di attribuzione del gettito dell'imposta di bollo al fine di verificare l'adozione del metodo di riparto del maturato e di garantire la neutralità finanziaria nel passaggio dal versamento mediante F23 al versamento mediante F24, tenendo conto dell'andamento del gettito, previa individuazione della copertura finanziaria, ove necessaria;
- b. verificare se il regime dello *split payment* ha determinato per il bilancio regionale effetti finanziari diversi da quelli previsti in concomitanza con il passaggio dal metodo del riscosso al metodo del maturato per il calcolo della compartecipazione IRPEF e IVA, tenuto conto dei dati dei rimborsi effettuati allo stesso titolo, per l'eventuale adozione di atti correttivi, previa individuazione della copertura finanziaria, ove necessaria;
- c. dare attuazione all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, avuto riguardo alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.

I tavoli tecnici dovranno completare i propri lavori entro il 31 maggio 2022.

3. Il Governo e la Regione convengono di definire e di sistemare, entro il 30 giugno 2022, le poste contabili relative alle anomalie già riscontrate, sulla base delle risultanze della verifica congiunta effettuata con la Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate ed assumono l'impegno di provvedere entro il 15 dicembre di ciascun anno alla verifica e alla definizione annuale della corretta ripartizione delle entrate da modello F24 tra Stato e Regione, al fine di sistemare le poste contabili relative alle anomalie verificatesi e per prevenire quelle potenziali.

4. Il Governo e la Regione convengono di definire entro il 30 giugno 2022 le modalità e le norme di attuazione necessarie per il trasferimento alla Regione delle competenze in materia di finanza locale, assicurando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

5. Per l'anno 2021, è attribuito alla Regione l'importo di € 66,8 milioni pari ad una quota delle risorse previste per il medesimo anno 2021 dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 178 del 2020, quale concorso per la compensazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

6. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla Regione l'importo di euro 100 milioni annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 178 del 2020.

Tale assegnazione è attribuita quale concorso per la compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

7. Lo Stato e la Regione siciliana confermano l'impegno di aggiornare ed approvare le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria entro e non oltre il 30 giugno 2022, con effetti a partire dall'anno 2023, previa individuazione della copertura finanziaria, ove necessaria.

8. Le parti si impegnano a modificare, con apposita norma di attuazione da definire in seno alla Commissione paritetica, l'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, al fine di rinviare 211 milioni di euro, pari a circa la metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2022, al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo.³

9. Al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione siciliana le parti si impegnano a definire in sede di norme di attuazione la seguente disposizione:

³ Il presente comma ha trovato attuazione attraverso il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87.

“Art.

1. Salvo quanto la Regione disponga nell’esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

2. Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato, la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

3. La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell’Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.

4. La Regione può concedere, nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.”

10. Si conferma il trasferimento alla Regione di 540 milioni di euro già riconosciuto dall’Accordo di finanza pubblica del 2018 da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, nonché per immobili ed opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la Regione partecipa ai lavori della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard con propri rappresentanti al fine di dare puntuale attuazione al disposto dell’articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni e dei costi standard nonché, in un’ottica condivisa e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute, per definire le capacità fiscali, i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio della Regione e dei propri enti locali.

12. Entro il 30 giugno 2025 il contenuto del presente accordo è aggiornato al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 545, 546, 557

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.

Art. 1 – Comma 545

545. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 1 – Comma 546

546. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla Regione siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

Art. 1 – Comma 557

557. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.